

| | | | |
|--------|----|---|----------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 4308 | sb | 5 | 27 agosto 2013 |

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di polizia
Stato maggiore/Servizio giuridico
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Avamprogetto di legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi – procedura di consultazione

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 26 giugno 2013 della Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci è offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con l'avamprogetto sono proposte le modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e alla Legge sulle armi intese a perseguire due obiettivi:

- migliorare lo scambio d'informazioni inerenti le armi e i loro possessori;
- imporre la notifica di tutte le armi da fuoco in possesso ai privati.

L'importanza di intensificare e migliorare lo scambio d'informazioni, inerenti le armi e i loro possessori, al fine d'impedire abusi, è una necessità per la sicurezza pubblica. La lotta contro gli abusi in materia di armi è sancita dall'art. 107 cpv. 1 della Costituzione federale che conferisce all'Autorità federale la facoltà di emanare prescrizioni in questo settore.

Da un profilo pratico i moderni mezzi elettronici consentono alle autorità quali magistratura, polizia, militari e dogane di scambiare informazioni sempre più rapidamente. Per consentire tali scambi è però indispensabile disporre di solide basi legali che permettano alle autorità interessate di dotarsi delle infrastrutture necessarie per perseguire gli obiettivi fissati.

In quest'ambito è di fondamentale importanza per l'autorità conoscere il maggior numero possibile di detentori di armi. Questo tema va però affrontato tenendo conto della situazione storica della Svizzera, con riguardo al particolare rapporto esistente fra le armi da fuoco e il cittadino svizzero. Infatti, egli è obbligato a prestare servizio nell'esercito. Da tempi oramai memorabili, alla fine dell'obbligo militare, il cittadino che lo desidera può conservare l'arma personale in proprietà. Inoltre, nel nostro Paese lo sport del tiro con armi da fuoco, la caccia e il collezionismo di armi sono praticati da una moltitudine di appassionati.

Un esempio su tutti, a ulteriore dimostrazione di questo particolare attaccamento alle armi da fuoco, è costituito dallo svolgimento annuale della manifestazione di tiro più grande del mondo: il Tiro federale in campagna.

Ogni anno, in un fine settimana di maggio, inizio giugno decine di migliaia di cittadine e cittadini svizzeri partecipano a questo evento, esplodendo in tutta sicurezza, nei numerosi poligoni di tiro, centinaia di migliaia di cartucce con armi d'ordinanza ed ex ordinanza dell'esercito.

Dal profilo legale fino al 1999 il commercio di armi, inteso in senso ampio, era regolato a livello cantonale, con evidenti e talvolta enormi differenze fra Cantone e Cantone.

L'avvento della Legge federale sulle armi ha unificato le pratiche inerenti all'acquisizione, il commercio, l'importazione, il porto e il trasporto di armi; solamente con la revisione entrata in vigore il 12 dicembre 2008 è stato inserito il concetto di possesso di armi. Questo fatto ha costituito un cambiamento storico per il cittadino possessore di armi, il quale può essere ora chiamato a provare di possedere tutti i requisiti di legge per continuare semplicemente a conservare la propria arma.

Con la revisione testé menzionata sono state inserite le norme transitorie dell'art. 42 cpv. 5 e 6 secondo le quali i cittadini, in possesso di determinate armi, avrebbero dovuto notificarle alle competenti autorità cantonali. L'inosservanza di tali disposizioni non prevedeva alcuna sanzione. Dal rapporto allegato all'avamprogetto, si evince che l'obbligo di notifica è stato scarsamente osservato. Infatti, secondo le stime, le armi annunciate ammonterebbero a meno della metà di quelle effettivamente conservate dai cittadini.

Alla luce di questi dati risulta evidente che un eventuale obbligo di notifica del possesso di armi da fuoco non può essere semplicemente imposto e calato dall'alto. I cittadini possessori di armi, che, lo sottolineiamo, per la stragrande maggioranza si comportano in modo corretto, devono essere informati nel dettaglio sulle modifiche in atto. Inoltre va concesso loro un congruo periodo affinché si convincano della bontà di tale notifica, la quale va in direzione del loro stesso interesse di sicurezza.

Consci di queste necessità esprimiamo, di principio, parere favorevole all'avamprogetto in discussione, senza nascondere però la preoccupazione nel costatare che l'accresciuta possibilità di scambiare informazioni, unita all'obbligo di notifica di tutte le armi da fuoco, causerà un aumento dell'impegno finanziario e di risorse umane. Tali aumenti, come specificato nel rapporto, risultano oggi difficilmente quantificabili ma è prevedibile la loro rilevanza.

2. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUI SINGOLI ARTICOLI

Per quanto riguarda gli obblighi e i diritti d'informazione in generale, previsti nelle legislazioni interessate dall'avamprogetto, il legislatore estende ampiamente il sistema di annuncio: le basi legali negli art. 367 cpv. 2ter-quinquies del Codice penale (CP, RS 311.0), 75 cpv. 3bis, 113 cpv. 6 e 7 della Legge militare (LM; RS 510.10), 16 cpv. 3 lett. e, 28 cpv. 2 lett. f e cpv. 3, art. 179e e 179k della Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91) come pure l'art. 32c LArm sono molto dettagliate e complete, oltre che proporzionate: risultano però anche un po' complesse e, nell'ottica della trasparenza per le persone interessate, suscettibili di miglioramento.

Legge federale sui sistemi d'informazione militari

Art. 179k lett. d, e ed f

Con peculiare riferimento a questa nuova norma, i dati del sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) sono comunicati, tra l'altro, all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e a PostFinance.

Secondo il rapporto esplicativo questa comunicazione è circoscritta ai dati in relazione con il versamento di contributi federali (cfr. rapporto esplicativo, commento, pag. 25): tuttavia questa limitazione non è riconoscibile nel testo di legge, come del resto non è spiegato per quali ragioni i dati in questione debbano essere trasmessi a dette autorità e organismi. In questo senso il progetto di legge, e il relativo commento, dovrebbero essere completati.

Legge sulle armi

Art. 25a cpv. 3 lett. f

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per:

f. membri di autorità di polizia estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali

Concordiamo sul principio di consentire l'accesso sul territorio svizzero ai membri di autorità di polizia estere, nell'ambito d'impieghi o corsi d'istruzione internazionali, rinunciando alle pratiche burocratiche per l'introduzione delle armi necessarie all'espletamento dei compiti specifici. Tale possibilità va però limitata alle effettive necessità, per evitare abusi. Auspichiamo pertanto che, in sede di ordinanza, siano chiaramente indicati i limiti della normativa. Inoltre, se ulteriormente necessario, l'Ufficio centrale armi dell'Ufficio federale di polizia dovrà emanare disposizioni puntuali all'intenzione delle autorità cantonali per ottenere un'applicazione omogenea della norma.

Art. 32a cpv. 3

I sistemi di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere consultati mediante un'unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso.

Il segretariato generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) chiarirà le possibilità tecniche delle interrogazioni del sistema nei registri cantonali sulle armi. Secondo il disposto LArm citato, i sistemi possono essere consultati mediante un'unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei necessari diritti di accesso. Al riguardo ci permettiamo di far rilevare che l'art. 32a LArm dell'avamprogetto costituisce una base legale unicamente per l'interrogazione simultanea in tutti i sistemi: non contempla invece, come invece dovrebbe, un fondamento giuridico per una nuova banca dati centrale con le informazioni dei registri cantonali sulle armi e i dati del sistema informativo ARMADA. A questo scopo il disegno di legge, e il relativo commento, vanno, a parer nostro, adeguati.

Art. 32 lett. b e c

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per:

b. la custodia delle armi e degli oggetti pericolosi portati abusivamente sequestrati;

c. le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e all'utilizzazione degli oggetti di cui all'articolo 4.

Si osserva che il termine "utilizzazione", inserito nella lett. c, è fuorviante. Benché si tratti della traduzione letterale del termine tedesco "Verwertung", in questo contesto è incomprensibile. Il termine corretto è "realizzazione", peraltro utilizzato nella versione francese (réalisation).

Proposta:

*"...c le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla **realizzazione** degli oggetti di cui all'articolo 4".*

Il termine andrà sostituito anche nel rapporto a pag. 26.

Nel merito condividiamo le considerazioni espresse.

Art. 32c cpv. 2ter

L'Ufficio centrale comunica ai servizi competenti dell'amministrazione militare senza indugio le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma. La comunicazione al sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

Nel rapporto si precisa che: "...La comunicazione deve riguardare soltanto militari e persone soggette all'obbligo di leva, poiché soltanto loro ricevono in dotazione un'arma personale dell'esercito e sono pertanto importanti per le autorità militari" (cfr. pag. 20 cpv. 1).

Osserviamo che l'affermazione non corrisponde alla realtà: oltre ai militari e persone soggette all'obbligo di leva, altri ricevono armi in prestito dall'esercito pur non essendo militari o soggetti all'obbligo di leva. Si pensi in particolare ai monitori di tiro delle società, ai membri delle commissioni di tiro dei diversi circondari (Presidenti e capi reparto) e ai tiratori che dimostrano di essere attivi in ambito di tiro fuori servizio. Per tale motivo le comunicazioni non vanno limitate solamente ai militari e a chi è soggetto all'obbligo di leva. In ogni caso nella banca dati AFS sono contenuti i nominativi di tutte le persone che detengono armi in prestito dall'esercito in ambito di tiro fuori servizio.

Art. 42b Disposizione transitoria della modifica del ...

¹*Chiunque al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma deve, entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, dichiarare l'oggetto all'autorità competente del Cantone di domicilio.*

²*La dichiarazione non è necessaria per le armi da fuoco e le loro parti essenziali che:*

a. sono state acquistate dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del diritto sulle armi;

b. sono state dichiarate all'autorità competente del Cantone di domicilio conformemente all'articolo 42a.

³*Se il possesso di armi da fuoco o di loro parti essenziali acquistate in violazione del diritto sulle armi è notificato entro i termini previsti, si prescinde dall'aprire un procedimento penale.*

Questo è l'articolo che maggiormente inciderà sul futuro impegno dell'autorità cantonale in quest'ambito. Infatti, nel rapporto è stimata la quantità di armi presenti nelle abitazioni dei privati in ca. 2'000'000 di pezzi. Con l'applicazione nel 2009 dell'art. 42a della Legge sulle armi, le armi annunciate ai Cantoni ammontano a 750'000 pezzi (cfr. pag. 16 pto. 1.4). Ne consegue che 1'250'000 pezzi dovrebbero essere annunciati e registrati dai Cantoni. Per il Ticino si tratterebbe di decine di migliaia.

L'inserimento nella banca dati deve essere preceduto dalla codifica precisa delle armi. Le definizioni dei tipi di armi, le marche, i modelli, e i calibri dovranno essere rigidamente definite con appositi codici in modo da evitare che ogni operatore registri a modo suo i pezzi. Indicazioni precise andranno emanate per la registrazione dei numeri di serie: dato essenziale per reperire armi.

Inoltre, per incoraggiare i cittadini a notificare le armi appare importante che l'Ufficio centrale armi coinvolga attivamente le associazioni mantello dei tiratori, dei cacciatori, dei collezionisti e la Conferenza degli ufficiali federali di tiro, spiegando a tutti, in modo puntuale, lo scopo dell'operazione.

Essi potranno così a loro volta coinvolgere "a cascata" i loro affiliati. Dal canto loro, le autorità cantonali dovranno formare personale in grado di fornire informazioni di dettaglio al cittadino confrontato con l'obbligo della notifica.

L'esperienza acquisita indica che, senza l'informazione puntuale e capillare, non vi è possibilità di riuscita. Inoltre è necessario disporre di personale sufficientemente formato in grado di rispondere alle molte domande specifiche che, inevitabilmente, i cittadini porranno. Dovrà essere inoltre garantita la registrazione corretta nella banca dati.

L'autorità non potrà limitarsi alla registrazione, ma dovrà procedere caso per caso alla verifica puntuale dei possessori. Nei casi in cui vi siano dubbi, dovrà procedere con i necessari accertamenti e intervenire per sequestrare armi detenute da persone sprovviste dei requisiti ai sensi dell'art. 8 della Legge sulle armi.

Per eseguire tutti questi compiti il termine transitorio di un anno proposto dal cpv. 1 dell'articolo 42b è insufficiente, in considerazione della grande quantità di dati da analizzare, unita alle esigenze di preparazione dei codici, d'informazione puntuale, di consulenza e d'intervento qui sopra brevemente menzionate. Proponiamo pertanto che il termine sia fissato in tre anni, durante i quali le autorità cantonali, con il coordinamento dell'Ufficio centrale, avranno modo di istruire il personale necessario, fornire all'utenza le informazioni di dettaglio e il supporto e procedere alle relative registrazioni.

Poiché la mancata registrazione delle armi comporta una sanzione, il cittadino deve essere messo in condizione di poter controllare l'esattezza delle registrazioni e, se del caso, esigere le modifiche opportune. L'autorità dovrà inviare al singolo possessore la lista delle armi registrate a suo nome. Tale compito - siamo coscienti - comporta un ulteriore aggravio di lavoro, ma è necessario per rispettare il principio della trasparenza.


Proposta:


*¹Chiunque al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma deve, entro **tre anni dall'entrata** in vigore della presente modifica, dichiarare l'oggetto all'autorità competente del Cantone di domicilio.*

1a L'autorità competente rilascia alla persona la lista delle armi registrate.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

 P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

 G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni
- Comando della Polizia cantonale